

**STRALCIO DELLA SENTENZA N°92/2012
del TRIBUNALE di RAGUSA**

.....(*omissis*)

..... “Nel caso in esame l’elemento che rileva è che il tagliando è stato sistemato capovolto, e null’altro.

Attese le modestissime dimensioni del documento e il suo brevissimo contenuto, l’accertatore ben poteva constatarne gli elementi di interesse (giorno emissione, ora emissione importo correlativo alla durata della sosta).

Che uno o più di questi dati non fossero percepibili attraverso il parabrezza anteriore, era onere – ignorato – dell’Ente comprovare.

In sub.ne, ove per “*capovolto*” si voglia intendere non “*sottosopra*” e cioè “*volto di sotto in su*” ma girato sul verso, e cioè esposto nella parte retrostante, ancora una volta l’Appellante ha omesso di adempiere il relativo onere mediante opportuna testimonianza dell’accertatore, per cui è incongrua ogni discussione filologica.

Si deve però sottolineare che l’assunto sarebbe assai poco verosimile, poiché l’accertatore ha annotato che si trattava del “*titolo*” e cioè della ricevuta di pagamento, e non si comprende come ciò possa aver riscontrato salvo sufficiente ma inequivoca trasparenza dei caratteri di stampa oppure sua penetrante capacità visiva.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, (...), rigetta l’appello in premessa del Comune di Ragusa (...) e lo condanna al pagamento (.....) .